ALIENAZIONE PARENTALE

Innovazioni cliniche e giuridiche

A CURA DI GIOVANNI BATTISTA CAMERINI, MARCO PINGITORE, GIOVANNI LOPEZ

Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page
al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

ALIENAZIONE PARENTALE

Innovazioni cliniche e giuridiche

A CURA DI GIOVANNI BATTISTA CAMERINI, MARCO PINGITORE, GIOVANNI LOPEZ

Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo

FrancoAngeli

Grafica della copertina: Alessandro Petrini

Copyright © 2016 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

A quei due adulti di 8 e 6 anni.
Che possiate far vivere ai vostri figli
quell'infanzia a voi negata.

Indice

Prefazione pag. 11

Introduzione » 13

1. L'alienazione parentale: considerazioni nosografiche ed esiti evolutivi,
di *Giovanni Battista Camerini* » 21
1. Cenni storici » 21
2. Problemi nosografici: "sindrome" o "fenomeno"? » 24
3. L'alienazione parentale come fattore di rischio dello sviluppo » 31
4. Interventi giudiziari e psicosociali » 33

2. Stili di attaccamento, relazioni familiari e alienazione parentale,
di *Ugo Sabatello*, *Federica Thomas*, *Giorgia Verrastro* » 36
1. Introduzione » 36
2. L'alienazione parentale » 38
3. Modelli di attaccamento nell'alienazione parentale (o co-parentale) » 39
4. Dinamiche relazionali/modelli relazionali diadici. Diagnosi differenziale e precursori » 45
5. Dalla diade alla triade: nuove prospettive nello studio dell'alienazione parentale » 49
6. Conclusioni » 54

3. L'alienazione parentale come processo deviante,
di *Marco Pingitore* » 56
1. Introduzione » 56
2. La circolarità dell'azione » 58

3. Effetti strumentali e comunicazionali dell'alienazione parentale pag. 60
4. Perché utilizzare i figli a danno dell'altro genitore? » 63
5. Il processo dell'alienazione parentale » 65
6. Conclusioni » 70

4. Il conflitto di lealtà,
di *Tiziana Magro* » 72
1. Geometrie disfunzionali in famiglia » 72
2. La separazione come uno squilibrio della triade padre-madre-figlio » 75
3. Il conflitto di lealtà nelle consulenze tecniche di ufficio » 77
4. Conclusioni » 79

5. La consulenza tecnica nei casi di alienazione parentale,
di *Marco Pingitore* » 83
1. Introduzione » 83
2. Criteri di idoneità genitoriale » 83
3. Quali e quanti incontri effettuare » 85
3.1. Incontro con la coppia genitoriale » 85
3.2. Incontri individuali » 86
3.3. Incontro con il minore » 87
3.4. Incontri congiunti » 89
3.5. Test psicologici » 90
3.6. Altri incontri » 91
4. Abusi sessuali e alienazione parentale » 91
5. Il ruolo del consulente tecnico di parte » 92
6. Raccomandazioni » 94
7. Si può "prescrivere" un trattamento sanitario? » 95

6. L'intervento nei casi di alienazione parentale: considerazioni psicologico-cliniche,
di *Maria Cristina Verrocchio* » 96
1. Introduzione » 96
2. La necessità di una corretta diagnosi » 98
3. Criticità nell'attuazione di interventi clinici nei casi di alienazione » 100
4. I modelli di intervento internazionali » 102
5. La psicoterapia nei casi di alienazione parentale » 105
6. Conclusioni » 108

7. Interventi psicosociali,
di *Armando Ceccarelli*, *Fernando Prodomo* » 110
1. Alienazione parentale e contesto giuridico » 110
2. Il ruolo del giudice » 111
3. Cooperazione tra sistema legale e interventi psicologici » 114
4. Rimedi processuali, provvisori o definitivi » 117
5. L'attivazione degli interventi psicosociali » 118
6. Alcuni problemi relativi agli interventi usualmente praticati » 122
7. Coordinamento dell'intervento del Tribunale, dei servizi sociali, dei servizi di psicologia » 125

8. Approcci trattamentali all'alienazione parentale,
di *Giovanni Lopez* » 127
1. L'alienazione parentale come conflitto relazionale familiare » 127
2. Strategie di risoluzione del conflitto » 129
2.1. Transitional site programs » 130
2.2. Il Family Bridges » 132
2.3. Overcoming Barriers Family Camp » 134
2.4. Metodo Stephens » 136
3. Sull'organizzazione, l'osservazione e la valutazione delle relazioni di alienazione parentale » 137
3.1. Setting di incontro protetto » 139
3.2. Programmazione e osservazione criteriologica » 141
3.3. Il percorso di riavvicinamento » 143
4. Considerazioni critiche » 144

9. L'alienazione parentale nella giurisprudenza civile,
di *Margherita Corriere* » 146
1. La principale giurisprudenza di merito » 146
2. Il caso di Cittadella e la giurisprudenza di legittimità » 153
3. L'alienazione parentale innanzi alla Corte Europea » 159

10. L'alienazione parentale nella giurisprudenza penale,
di *Francesca Tribisonna* » 161
1. Premessa » 161
2. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice » 162
3. La sottrazione di minori o incapaci » 164

4. I maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e la violenza privata » 165
5. Osservazioni critiche e prospettive di riforma » 167
6. Il problema dei falsi abusi e l'influenza dell'alienazione parentale come argomento di prova nei procedimenti penali » 170
7. Conclusioni » 173

11. Il ruolo dell'avvocato nel contesto civilistico e penalistico,
di *Giorgio Vaccaro* » 175
1. Dalla crisi familiare alla tutela dei figli » 175
2. Il figlio minore ed il processo separativo dei genitori » 180
3. Il contesto legale dell'alienazione parentale » 184
4. Il caso di Cosenza » 184
5. La sentenza della Cassazione n. 6919 del 2016 » 191
6. Conclusioni » 193

Bibliografia » 195

Gli autori » 207

Prefazione

L'alienazione parentale è tra i temi più dibattuti in ambito psicoforense negli ultimi anni. In Italia è stato il caso del bambino di Cittadella a portare alla ribalta l'argomento alle cronache nazionali con dibattiti, spesso molto accesi, sulla solidità scientifica di questo costrutto che, in qualsiasi modo lo si voglia denominare, è certamente un fenomeno riconosciuto.

In questo libro abbiamo voluto raccogliere i contributi di professionisti che lavorano nell'ambito delle separazioni e dei divorzi in cui le dispute per la custodia dei figli, che non rappresentano più l'eccezione, ma la regola, sono sempre più esasperate e conflittuali.

Ognuno ha fornito il proprio contributo scientifico volto a definire questo fenomeno ancora troppo poco conosciuto all'interno dei Tribunali in cui il rifiuto immotivato da parte di un figlio di frequentare un genitore "è sicuramente dettato da un buon motivo per farlo".

Tuttavia, anche alla luce delle recenti sentenze giurisprudenziali, è pacifico ritenere l'alienazione parentale come un grave pregiudizio per lo sviluppo psicoemotivo del minore, soprattutto a lungo termine.

Il diritto alla bigenitorialità non va considerato solo dal punto di vista dei genitori, ma, soprattutto, da quella del figlio, il quale ha il diritto di rapportarsi in maniera armonica ed equilibrata con entrambi.

Riteniamo che la criticità dell'alienazione parentale non risieda tanto nel suo inquadramento psicoforense, ma, soprattutto, negli interventi psicosociali volti a contrastare tale fenomeno.

Nel libro viene affrontato questo tema delicato, raccogliendo punti di vista di vari autori, per offrire al lettore contributi diversi sul piano sia clinico che giuridico e per fornire spunti di riflessione scientifica più ampi possibili a tutti quegli addetti ai lavori che spesso si ritrovano con le armi spuntate davanti alla voce condizionata di un bambino che, se da un lato appare chiara e risoluta, dall'altra nasconde un grande desiderio di crescere con entrambi i genitori.

Sentiti i ringraziamenti alla FrancoAngeli per aver creduto in questo nostro lavoro e per contribuire costantemente alla diffusione del sapere psicogiuridico.

Un dolce e nostalgico pensiero va a tutti quei bambini incontrati nelle consulenze tecniche di cui ora ricordiamo i tanti dolori e disagi: vogliamo pensare che la loro privazione genitoriale restituisca a tanti altri ricchezza affettiva ed emotiva.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli autori che hanno messo a disposizione la loro grande esperienza contribuendo alla realizzazione di questo libro e alla dott.ssa Alessia Mirabelli, laureata in psicologia, per il suo prezioso contributo all'*editing* attraverso un lavoro preciso e meticoloso.

Giovanni Battista Camerini
Marco Pingitore
Giovanni Lopez

www.alienazioneparentale.it

Introduzione

Sempre più frequentemente si presentano, specialmente nel corso di vicende di separazione/divorzio particolarmente conflittuali, situazioni nelle quali il figlio minorenne si trova coinvolto in alleanze e triangolazioni con uno o l'altro genitore, sino a manifestare comportamenti di rifiuto verso uno di loro a partire da sollecitazioni più o meno esplicite provenienti dall'altro e a sviluppare un'insuperabile diffidenza e ostilità che compromette, alla fine in modo stabile, ogni forma di relazione con lui.

Il presente volume intende approfondire le cause dell'alienazione parentale, sia per riconoscere il fenomeno nei modi e tempi della sua formazione, sia per contrastare il rischio di un suo sviluppo irreversibile nell'interesse del fanciullo o adolescente coinvolto e, dunque, per la tutela effettiva dei diritti relazionali del figlio minorenne con entrambi i genitori.

Al di là delle dispute nominalistiche sui modi di definire un problema che chiama in causa le agenzie giudiziarie e socio-sanitarie, si tratta di individuare le prassi giudiziarie e le modalità d'intervento psicosociale più appropriate per il superamento di situazioni che per un verso comportano la lesione del diritto del figlio minorenne e del genitore alienato a conservare rapporti significativi sul versante affettivo e su quello della cura e dell'educazione, per l'altro producono gravi sofferenze personali e turbamenti dell'equilibrio psicologico ed affettivo, soprattutto del soggetto più debole, il bambino o l'adolescente vittima della lesione di tale diritto.

Il problema investe, infatti, due piani che vanno considerati distintamente nella misura in cui coinvolgono responsabilità istituzionali diverse, anche se le rispettive risposte dovranno necessariamente svilupparsi su un piano sinergico.

Quelle della giustizia per assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti relazionali delle persone coinvolte, anche con il contributo dei consulenti nominati in sede processuale per individuare i problemi relazionali dei ge-

nitori separandi o divorziandi con i figli, quella dei servizi socio-sanitari chiamati a progettare e a realizzare interventi diretti a promuovere e sostenere positive relazioni tra genitori separati e figlio nell'ambito del regime giuridico stabilito dai provvedimenti adottati dal giudice per la tutela effettiva di tali diritti, innanzitutto quelli del fanciullo, il soggetto debole vittima del conflitto insorto tra gli adulti.

Tuttavia occorre riconoscere che spetta al giudice una responsabilità primaria in materia, perché la gestione dei tempi del processo ed il merito delle decisioni adottate si riflettono direttamente anche sulla tempestività ed appropriatezza degli interventi da attivare per assicurare l'effettività della tutela e cioè la reale soddisfazione del diritto fondamentale del fanciullo "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" (art. 337-*ter* co. 1).

Una riflessione approfondita sulle prassi giudiziarie italiane in tema di tutela dei diritti relazionali del figlio minorenne e del genitore con lui non convivente a seguito di separazione è stata sviluppata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in poi Corte EDU) che ha più volte condannato l'Italia per la mancanza di effettività delle decisioni adottate formalmente dai giudici, che non avevano assicurato il rispetto effettivo del diritto alla vita familiare riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione.

Recentemente la Corte, con la sentenza del 29 gennaio 2013 (Lombardo c. Italia), confermando tale indirizzo consolidato già sfociato in numerose condanne anche dell'Italia, ha fatto il punto su tali prassi con una motivazione articolata e sistematica che merita di essere attentamente esaminata.

I diritti della persona e di libertà, qualificati dalla Costituzione come inviolabili, riguardano interessi soggettivi a contenuto non patrimoniale che richiedono forme processuali e misure sostanziali idonee ad assicurare l'effettività della tutela che è caratterizzata da forme e contenuti specifici e da tempi tali da realizzare il pieno e diretto soddisfacimento dell'interesse della persona tutelato come diritto soggettivo.

Sono queste le ragioni per le quali la CEDU, accanto al riconoscimento del diritto al giusto processo stabilito dall'art. 6, individua nell'art. 13 anche il "diritto alla tutela effettiva" da parte di ogni persona che lamenti la violazione di un diritto umano. L'effettività della tutela si misura sui contenuti in coerenza con il principio fissato dal capoverso dell'art. 3 della nostra Costituzione.

La tutela effettiva dei diritti relazionali delle persone dunque costituisce un obiettivo d'importanza primaria che può e deve essere raggiunto anche alla luce dell'insegnamento della Corte EDU.

La Corte di Strasburgo, nella decisione prima ricordata, riconosce innanzitutto che le decisioni miranti a proteggere la vita familiare di un bambino con il genitore non convivente non sono di per sé determinanti. Infatti i comportamenti auspicabili per facilitare lo sviluppo della vita fa-miliare sono "infungibili", non possono essere pretesi come mero adempimento di prescrizioni, ma richiedono l'adesione degli interessati alle finalità perseguite dalla decisione e la libera scelta di modi e tempi necessari per soddisfare le esigenze primarie delle persone coinvolte.

Certamente la coercizione non potrebbe essere esclusa in via di principio per la difesa della libertà fisica e morale di chi è vittima di soprusi o di sopraffazioni o per assicurare la disponibilità di beni e risorse indispensabili per la vita familiare di chi ha diritto ad essere mantenuto, ma è anche vero che la forza non consente di raggiungere risultati favorevoli in tema di educazione, di cura, di affetto, di rispetto e protezione e cioè di attività e comportamenti per loro natura infungibili. Del resto il suo uso rischierebbe di coinvolgere tutti i soggetti interessati e dunque anche il fanciullo, il soggetto più debole. Perciò i giudici di Strasburgo ricordano che il ricorso alla coercizione in questa materia non potrà che essere limitato: "bisogna tener conto degli interessi, dei diritti e delle libertà di queste stesse persone, e soprattutto degli interessi superiori del bambino e dei diritti che gli conferisce l'art. 8 della Convenzione".

Il c.d. diritto alla bigenitorialità dei figli di genitori, già coniugati o già conviventi, di mantenere anche nel caso di rottura a qualsiasi titolo dell'unità familiare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro ha un carattere biunivoco. Non si tratta di attribuire la prevalenza di alcuno, ivi compreso il figlio, nei confronti dell'altro: con la decisione il giudice, accertata nel contraddittorio la portata del conflitto e le conseguenze prodotte sugli interessi dei soggetti coinvolti, realizza nell'interesse del minore un bilanciamento dei diritti relazionali in funzione del rispetto della dignità delle persone e del soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali. Tuttavia va ricordato che la legge riconosce la posizione soggettiva del minore come diritto e non come dovere (artt. 315-*bis* co. 1 e 337-*bis* e *ter* co. 1 c.c.) laddove l'art. 30 co. 1 della Costituzione qualifica la posizione dei genitori come un "dovere-diritto". Perciò il figlio minore, se ha il diritto alla bigenitorialità, non ha il dovere di rapportarsi con tutti e due i genitori quando da ciò gliene derivi un rilevante pregiudizio.

L'effettività della tutela dei diritti relazionali è strettamente collegata alla sua tempestività, perché il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il bambino ed il genitore che non vive con lui. In un'altra decisione, conclusasi egualmente con la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione, la Corte chiarisce che un ritar-

do nella procedura rischia sempre di risolvere la controversia con un fatto compiuto. Il rispetto della vita familiare richiede che le relazioni future tra genitore e figlio siano regolate in base a tutti gli elementi pertinenti e non dal semplice trascorrere del tempo.

Infatti, l'ambiente umano in cui un bambino si trova collocato incide – positivamente o negativamente – con una forza rilevante – anche in relazione al tempo di convivenza – sullo sviluppo della sua personalità, formandola o deformandola. È pacifico del resto che gli interventi intempestivi possano essere inefficaci, come una chemioterapia applicata tardivamente rispetto allo sviluppo di un carcinoma.

L'adeguatezza della misura prescinde dal risultato concretamente realizzato. Conviene allora approfondire le ragioni dell'intempestività ed inadeguatezza delle misure adottate dalle autorità nazionali con riferimento all'"arsenale giuridico" previsto dal nostro ordinamento.

Questo innanzitutto comprende i provvedimenti giurisdizionali che regolano l'esercizio della responsabilità parentale sulla base del regime dell'affidamento condiviso stabilito dagli artt. 337-*bis* e ss. c.c. per tutti i casi di rottura della convivenza della coppia genitoriale. Tale regime presuppone l'adesione dei genitori interessati, quanto meno all'attuazione del provvedimento. La legge stabilisce, infatti, che il giudice tiene conto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Viceversa, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore figlio di genitori separati ledendo il suo diritto alla bigenitorialità come già regolato dal giudice, subentra su istanza del genitore interessato la tutela civile stabilita dall'art. 709-*ter* c.p.c.

Questa si attua in primo luogo in via amministrativa ("provvedimenti opportuni") con il ricorso agli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio e per il suo nucleo familiare previsti dalla L. n. 328 del 2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" – art. 22 co. 2 lett. c), da realizzarsi secondo le finalità della legislazione in tema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza (co. 3) e, dunque, per preparare e facilitare l'attuazione della nuova regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilita dal giudice.

Questi può anche modificare la regolazione dell'affidamento ed eventualmente esercitare una particolare forma di tutela di condanna, la c.d. "tutela inibitoria", che utilizza la tecnica delle misure coercitive, cioè di una prescrizione rafforzata dalla minaccia all'obbligato di uno svantaggio maggiore di quello che gli deriverebbe dall'adempimento spontaneo, al fine di esercitare su di lui una coazione indiretta finalizzata all'adempimento.

Oggi, con l'introduzione della misura generale di cui all'art. 614-*bis* c.p.c., l'effettività della tutela dei diritti umani è assicurata anche dalle mi-

sure coercitive, tra le quali quelle tipiche previste dall'art. 709-*ter* c.p.c. introdotto nel codice di procedura dalla L. n. 54 del 2006. Tale tutela può realizzarsi sia in via incidentale, per i provvedimenti provvisori adottati dal giudice del procedimento in corso (co. 1), che in via principale (co. 2) in sede di modifica di quelli in vigore. Anche il c.d. risarcimento dei danni (co. 2 n.ri 2 e 3) ha natura sanzionatoria, posto che non presuppone l'accertamento della responsabilità civile dell'inadempiente su specifica domanda di chi è stato danneggiato che, nel caso del figlio minorenne, non è neppure parte in senso processuale del procedimento riguardante in primo luogo i suoi genitori.

Emerge a questo punto la disfunzionalità della prassi sperimentata fino ad oggi nel nostro paese censurata nella sentenza in questione nei seguenti termini: "La Corte nota inoltre che lo svolgimento del procedimento davanti al tribunale è caratterizzato piuttosto da una serie di misure automatiche e stereotipe, come la sequela di richieste di informazioni e di delega continua ai servizi sociali di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Le autorità hanno così lasciato che si consolidasse una situazione di fatto, sviluppatasi ad onta delle decisioni giudiziarie, ed al tempo stesso che il decorso del tempo avesse lui solo conseguenze sulla relazione del padre con la sua bambina".

La censura dunque considera innanzitutto le misure psicosociali, indicate dai giudici di Strasburgo come "preparatorie" perché dirette a facilitare l'adesione iniziale anche minima dei genitori e del minore al regime di affidamento condiviso stabilito dal giudice. Queste devono essere realizzate con modalità e tempi tali da non lasciar consolidare una situazione di fatto sfavorevole allo sviluppo dell'affettività del minorenne con entrambi i genitori. Perciò il giudice tenuto all'attuazione dei provvedimenti pronunciati ai sensi dell'art. 709-*ter* co. 1 c.p.c., non può limitarsi a delegare a tempo indeterminato ai servizi l'attuazione delle misure, ma, in relazione all'obbligo positivo cui lo Stato è tenuto in forza dell'art. 8 della Convenzione, ha il dovere di promuoverne efficacia e tempestività.

In un caso analogo a quello in esame, pure sfociato in una condanna dell'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione, la Corte EDU ha infatti sostenuto che "i tribunali hanno un dovere di vigilanza costante in modo particolare sul lavoro dei servizi sociali, affinché il loro operato non annulli la portata delle decisioni dell'autorità giudiziaria".

Peraltro va ricordato che gli "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" non sono forme di esecuzione di un provvedimento giudiziario che incide sui diritti relazionali dei fanciulli e dei loro genitori e/o stretti congiunti, ma concorrono all'attuazione di tale provvedimento. Essi, dunque, si svolgono sotto

l'egida del principio di beneficità e nell'ambito del regime del consenso informato. Ai servizi, infatti, competono compiti di prevenzione e di cura, finalizzati al benessere delle persone, da svolgere dunque con trattamenti terapeutici e socializzanti, effettuati sulla base del consenso degli interessati (compresa l'adesione del minore da prendere in considerazione quale fattore determinante in misura direttamente proporzionale alla sua età e grado di maturità *ex* art. 6 co. 2 Convenzione di Oviedo) indispensabile non solo sul piano strettamente giuridico, ma anche per favorire la *compliance* terapeutica tra operatori ed assistiti che assicura l'efficacia dell'intervento.

Perciò la focalizzazione dell'attuazione della decisione giudiziaria nella sola delega ai servizi oscura l'importanza che la legge attribuisce anche alle misure di coercizione indiretta, allo stato solo raramente utilizzate e sperimentate per lo più in forma meramente simbolica (come l'ammonimento al genitore inadempiente) e comunque fuori tempo, cioè quando sono divenute a loro volta impraticabili.

Peraltro la sovrapposizione assorbente e totalizzante di una finalità giudiziaria – la tutela del diritto di visita del genitore – all'intervento dei servizi, ne stravolge la funzione e l'efficacia. In una situazione di sostanziale conflitto degli operatori incaricati dal giudice con il genitore ed il minorenne con lui collusivo c'è il rischio che gli interventi risultino non solo inefficaci rispetto alla finalità giudiziaria, ma anche destabilizzanti per l'equilibrio psicofisico dei soggetti interessati, specialmente del minorenne.

In definitiva il giudice solleciterà preliminarmente le misure preparatorie che per essere efficaci devono conservare la loro natura di intervento psicosociale di sostegno e facilitazione. Non potrà delegare *sine die* al servizio l'attuazione della decisione, ma dovrà stabilire un termine congruo per lo svolgimento degli interventi "preparatori" e se del caso pronunciare anche le misure di coercizione indiretta previste dall'art. 709-*ter* c.p.c. Solo in questo modo le autorità nazionali adempiranno all'obbligo positivo scaturente dall'art. 8 della Convenzione al di là del risultato effettivamente conseguito, dimostrando, di aver adottato "tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere da loro".

In conclusione lo snaturamento della tutela giurisdizionale dei diritti relazionali attraverso "una serie di misure automatiche e stereotipe – come la sequela di richieste di informazioni e di delega continua ai servizi sociali di far rispettare il diritto di visita del ricorrente" – accertata nel caso Lombardo c. Italia (ed in altri precedenti analoghi) dalla Corte di Strasburgo – conduce alla violazione del diritto alla vita familiare del genitore ricorrente e, trattandosi di diritto biunivoco, del figlio minore (il c.d. "diritto alla bigenitorialità").

Quest'ultimo, quando la situazione con il decorso del tempo è divenuta

irrimediabile, è costretto per giunta a subire interventi psicosociali intrusivi e maltrattanti (per intensità, durata, ripetitività ed inappropriatezza) che, eventualmente, potranno ulteriormente rafforzare le sue difficoltà relazionali fino alla perdita irreversibile delle sue capacità affettive nei confronti del genitore non convivente.

Gustavo Sergio
Già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli